

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI COMMERCIALI ESTERI ASSISTITI DA GARANZIA EMESSA DA BANCA O DA ALTRA PERSONA GIURIDICA ACCETTATA - Clienti al dettaglio e non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' LO SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI ESTERI ASSISTITI DA GARANZIA EMESSA DA BANCA O DA ALTRA PERSONA GIURIDICA ACCETTATA

Si tratta di un'operazione mediante la quale Banco Bpm S.p.a. (la "Banca") sconta pro-soluto, previa deduzione degli interessi di sconto e delle commissioni, i crediti che il cliente ("l'Esportatore / il Cedente") vanta nei confronti del Debitore estero acquirente ("l'Importatore / il Debitore ceduto") a fronte della vendita a quest'ultimo di beni o servizi che implicino la possibilità di un regolamento differito del credito oggetto della cessione.

A garanzia del pagamento alla scadenza dei crediti oggetto della cessione (comprensivi anche degli interessi di dilazione), deve essere acquisita una Garanzia emessa o da una banca o o da altra persona giuridica" (il "Garante").

I presupposti necessari per poter perfezionare l'operazione di sconto sono:

- L'importo del credito, oggetto dello sconto pro-soluto, deve essere integralmente coperto dalla Garanzia. Se la Garanzia copre l'importo del credito limitatamente ad una percentuale dello stesso, lo sconto pro-soluto è di norma circoscritto alla quota del credito garantita. La Banca si riserva di valutare il merito creditizio del garante (banca o altra persona giuridica) al fine di aderire o meno all'operazione di sconto.
- Il testo della Garanzia deve essere di gradimento della Banca. La Garanzia può essere emessa anche nella forma di Lettera di Credito Stand-by. Deve essere autonoma, escutibile a prima richiesta scritta, indipendente dal rapporto commerciale sottostante da cui il credito oggetto dello sconto trae origine. La Garanzia deve essere cedibile e trasferibile alla Banca.
- Notifica da parte del Cedente al Debitore ceduto ed al Garante della cessione pro-soluto in favore della Banca, del credito commerciale.
- Accettazione da parte del Debitore ceduto/presa d'atto da parte del Garante, della cessione del credito in favore della Banca.
- Trasferimento a favore della Banca della Garanzia.

I crediti oggetto della cessione possono essere rappresentati da Titoli di Credito (promissory notes – bills of exchange), emessi in formato internazionale. La promissory note è sottoscritta, per emissione, dall'Importatore mentre la bill of exchange è sottoscritta, per emissione, dall'Esportatore ed accettata dall'Importatore. I Titoli di Credito devono essere validi ed efficaci ai sensi della legge applicabile, anche per quanto concerne la regolarità del pagamento della relativa imposta di bollo. I Titoli di Credito devono contenere oltre alla sottoscrizione da parte di persona munita dei necessari poteri per conto del Debitore ceduto e/o (se del caso) degli eventuali garanti, i seguenti elementi:

- luogo e data di emissione;
- emittente;
- beneficiario;
- complessivo importo facciale e relativa valuta;
- scadenza;
- luogo di pagamento;
- banca domiciliataria;
- le clausole "effective" e "without deduction".

Nel commercio internazionale sono in uso appositi moduli che sono completi di tutti i requisiti formali richiesti e che l'Esportatore può chiedere alla Banca.

E' pertanto consigliabile non servirsi dei normali stampati di pagherò e tratte utilizzati nel mercato domestico in quanto l'eventuale apposizione di correzioni, cancellazioni o scritte aggiuntive, che alterano l'aspetto formale del titolo, possono inficiarne l'esecutività.

Dato che non tutti i Paesi prevedono l'istituto dell'avallo quale forma di garanzia, l'Esportatore dovrà preventivamente informarsi in merito e, ove la garanzia di avallo non sia consentita, dovrà richiedere che il pagamento alla scadenza dei Titoli di Credito sia assistito da garanzia emessa da una banca o da altra persona giuridica il cui testo deve rispondere ai requisiti sopra richiamati.

L'operazione di sconto viene concordata in tutti i suoi aspetti, termini e condizioni nell'ambito di un Contratto di Cessione, frutto di trattativa individuale tra l'Esportatore e la Banca nell'ambito della quale le parti hanno negoziato il contenuto delle specifiche clausole.

Il Contratto di Cessione prevede l'impegno da parte della Cedente di mantenere in essere e non chiudere il conto corrente che la stessa intrattiene con la Banca sino all'integrale pagamento del Credito.

A fronte della cessione del credito la Garanzia dovrà essere trasferita in favore della Banca che diviene pertanto la nuova beneficiaria. In caso di presenza dei Titoli di Credito, l'Esportatore appone sugli stessi la girata "senza garanzia" (*without recourse*) a favore della Banca e li consegna a quest'ultima, unitamente ai documenti previsti nel Contratto di Cessione.

La cessione di norma è effettuata quanto alla percentuale di credito coperta dalla Garanzia "pro-soluto", quanto all'eventuale quota del credito non assistita dalla Garanzia con impegno pro – solvendo dell'Esportatore.

Principali rischi (generici e specifici) a carico del cliente Cedente

- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- Il Cedente garantisce l'esistenza e la bontà dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto.

- Permane un potenziale rischio di inadempimento del debitore sulla eventuale quota scontata pro-solvendo, nel caso in cui il credito oggetto della cessione non venisse onorato alla scadenza.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti o terze parti coinvolte nelle operazioni. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente

TASSI	Tasso di sconto per Operazioni espresse in Euro	Tasso di sconto commerciale (straight discount). Il Tasso di Sconto è determinato dalla somma tra: (i) il Parametro di Riferimento e (ii) il Margine. Gli interessi vengono calcolati, per il periodo intercorrente dalla data dell'accredito del Corrispettivo delle Cessione e la data di scadenza dei crediti oggetto della cessione, maggiorato dei giorni Banca, così come previsti in questo Foglio Informativo.
	Parametro di riferimento	Indica la media aritmetica dei tassi Euribor ed Eurlrs, a seconda delle scadenze dei crediti oggetto della cessione da fissarsi il secondo giorno lavorativo antecedente la Data di Efficacia: - con riferimento agli importi dei crediti ceduti che abbiano una scadenza inferiore o pari a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e/o 12 mesi si applicherà, l'Euribor - Euro Interbank Offered Rate base 360 - rispettivamente mensile, trimestrale, semestrale e/o annuale, rilevazione puntuale, quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI (https://www.emmi-benchmarks.eu) - diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata sulla stampa specializzata; e - con riferimento agli importi dei crediti ceduti che abbiano una scadenza superiore a 12 mesi, si applicherà il l'Eurlrs - rilevazione puntuale dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) - diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata. Resta altresì inteso che, qualora il Parametro di Riferimento come sopra rilevato abbia un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i parametri Euribor e/o Eurlrs non siano pubblicati secondo le modalità sopra previste nel giorno in cui il Tasso di Sconto deve essere determinato, ai fini della determinazione del Parametro di Riferimento dovrà farsi riferimento all'Euribor e/o all'Eurlrs pubblicati il giorno precedente a quello della data di fissazione del Tasso di Sconto ovvero, ove nemmeno in tale data risultino pubblicati, l'ultimo giorno prima

		della relativa data di fissazione del Tasso di Sconto in cui tali parametri siano stati pubblicati. ¹
	Margine	massimo 5,00%
	Tasso di mora	Euribor 3 mesi maggiorato del 2%
COMMISSIONI	Commissione di impegno	massimo: 2,50% "flat" Determinata in base alla tipologia/rischio dell'operazione. Da calcolarsi sull'importo del credito oggetto di cessione a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione sino alla data di riconoscimento al Cedente del corrispettivo della cessione.
	Commissioni di strutturazione	massimo: 6,00% "flat" Determinata in base alla tipologia/rischio dell'operazione. Da calcolarsi sull'importo del credito oggetto di cessione con un minimo di 1.500 Euro.
	Commissioni di incasso	2,00 per mille con un minimo di Euro 20 ed un massimo di Euro 250 da applicarsi ad ogni singolo Titolo di Credito oggetto dell'operazione di sconto.
	Commissioni di intervento	COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - PERMILLARE 2,000000 ‰ COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO 3,50 € COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - PERMILLARE 2,000000 ‰ COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO 3,50 € COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - PERMILLARE 2,000000 ‰ COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - IMP. MINIMO 3,50 €
VALUTE	Valute di accredito (accredito in c/c / estinzione finanziamento)	2 giorni lavorativi da data contabile
	Giorni banca	Minimo 2 giorni massimo 15 giorni Da aggiungersi ad ogni scadenza ai fini del calcolo degli interessi di sconto.

¹ Nel caso di operazioni espresse in Divisa le parti possono concordare di volta in volta un Tasso di sconto il cui valore non può essere superiore a quanto indicato alla voce "Margine".

ONERI FISCALI	Imposta sostitutiva	Ove prevista: 0,05% flat ai sensi della legge n. 154 del 13 maggio 1988.
---------------	----------------------------	--

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- FINANZIAMENTO PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI
- può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

RECESSO E RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;

- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo dell'oggetto per il quale è stata data.
Bill of exchange	Cambiale tratta internazionale, equiparabile alla 'tratta' utilizzata sul mercato domestico. Contiene l'ordine di pagare, spiccato dall'esportatore /beneficiario sull'importatore/debitore, una data cifra ad una scadenza prestabilita. E' prevista l'accettazione del debitore.
Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro-soluto	Il cedente cede alla banca il credito trasferendo alla banca i rischi connessi ivi incluso il rischio di mancato incasso alla scadenza del credito oggetto di sconto pro-soluto. In pratica nel momento in cui la banca dà corso allo sconto pro-soluto del proprio impegno di pagamento oppure dell'impegno di pagamento della banca estera emittente o della terza banca italiana/estera confermate, il cedente è completamente liberato

	da qualsiasi rischio/problema connesso all'eventuale mancato o ritardato pagamento alla scadenza da parte della banca emittente o della terza banca italiana/estera confermante. In definitiva il pagamento avviene in via liberatoria e quindi senza possibilità di successiva rivalsa.
Cessione pro-solvendo	Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento.
Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Commissioni di intervento	Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Data di Efficacia	La data in cui, come dai termini del Contratto di Cessione, gli effetti della Cessione si producono tra il Cedente ed il Cessionario.
Garanzia Internazionale	Trattasi di operazione fiduciaria attraverso la quale la banca concede credito obbligandosi a garantire, con la propria firma, l'adempimento di obbligazioni assunte dalla clientela verso terzi. Entro i termini di validità degli impegni, la banca può essere chiamata a pagare delle somme di denaro in conformità ai termini della garanzia e in questo caso il cliente è tenuto a restituire la somma pagata dalla banca.
Garanzie Personali	Le garanzie personali sono quelle forme di garanzia in virtù delle quali si estende il principio della responsabilità patrimoniale oltre che al patrimonio dell'obbligato principale, anche al patrimonio di un altro soggetto (garante) che potrà essere escusso in caso di inadempimento del debitore principale.
Lettera di credito stand-by	La Lettera di Credito Stand-by o Stand-by letter of credit o identificata tramite il codice STBY nell'apposito TAG 22D del messaggio Swift MT760 (ove emessa in forma elettronica) è uno strumento formalmente "ibrido" a cavallo tra il credito documentario ed il contratto autonomo di garanzia. Pur prevedendo un meccanismo di utilizzo di tipo documentario, si pone infatti il perseguimento di fini di garanzia del tutto analoghi a quelli del contratto autonomo di garanzia stesso. Viene di norma disciplinata da Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (le UCP600, nella misura in cui le stesse risultino applicabili, oppure nello specifico le ISP98 per quanto in uso quasi esclusivamente nel continente americano). Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti bancarie domiciliate nel Paese del venditore/esportatore
Promissory note	Pagherò cambiario internazionale, equiparabile al 'pagherò' utilizzato sul mercato domestico. E' l'importatore/debitore stesso che la emette impegnandosi a pagare, ad una scadenza prestabilita, una somma all'esportatore/beneficiario.

Tasso di sconto	E' il tasso applicato all'operazione di cessione.
------------------------	---